

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3601

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRANO, CABRAS, COLLETTI

Modifiche agli articoli 316-*bis* e 316-*ter* del codice penale, in materia di malversazione o indebita percezione di erogazioni e garanzie pubbliche, e 51 del codice di procedura penale, in materia di competenza degli uffici del pubblico ministero

Presentata il 10 maggio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Unione europea ha stanziato a favore dei singoli Stati membri, a titolo di aiuto per l'emergenza da COVID-19, circa duemila miliardi di euro.

In Italia nel biennio 2021-2022 arriveranno oltre tredici milioni di euro, che dovranno essere impegnati per la tutela dei cittadini e dei territori con un occhio particolare alle zone più disagiate e colpite d'Italia. L'obiettivo, tra i tanti, è quello di eliminare le differenze di reddito e di accesso ai servizi di assistenza sociale e sanitaria e arrivare ad una equità sociale su tutto il territorio nazionale.

Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la transizione digitale del sistema produttivo viene rifinanziata attraverso il piano Transizione 4.0, con incentivi a sostegno degli investimenti privati in beni

capitali materiali e immateriali, nonché in ricerca, sviluppo e innovazione. A ciò si aggiunge l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

A tal riguardo si agirà sui servizi offerti dal Fondo istituito dalla legge n. 394 del 1981, gestito da SIMEST, che eroga contributi e prestiti agevolati a imprese italiane operanti sui mercati esteri, inclusi, dal 2020, i Paesi membri dell'Unione europea.

I fondi del PNRR sono distribuiti in maniera non tracciabile e questo apre la strada a rischi e ad abusi e soprattutto alle mafie che stanno guardando a tali fondi sia a livello nazionale che a livello europeo.

L'allarme è stato lanciato dal direttore della Direzione investigativa antimafia, ma anche da molti giudici e pubblici ministeri, oltre che da diversi sindaci dei territori del

Sud. Anche la SVIMEZ, associazione privata senza scopo di lucro che promuove lo studio delle condizioni economiche del Mezzogiorno d'Italia, nel suo rapporto annuale ha messo in guardia le istituzioni rispetto al rischio di pesanti infiltrazioni mafiose nella gestione degli investimenti.

Dal suddetto rapporto si evince che la strategia dei gruppi criminali mafiosi si muove in due direzioni: da un lato, ricicla denaro e genera acquisizioni patrimoniali, attraverso le aste giudiziarie di beni, l'ingresso nella gestione dell'impresa o intestando fittiziamente l'attività a prestanome; dall'altro, moltiplica i patti corruttivi in una fase come quella attuale nella quale il flusso di denaro pubblico attivato per implementare il *Recovery fund* è enorme.

Alla luce di ciò è necessario aumentare il sistema dei controlli per seguire la spesa, rafforzare la serietà e la trasparenza dell'offerta reputazionale che accompagna l'accesso al credito garantito dallo Stato, consentire il tempestivo accertamento e l'efficace repressione di condotte criminose, segnate da falsità, abusi e frodi, che l'esperienza rivela essere tipica anche dell'agire economico della criminalità organizzata.

Per queste ragioni e per prevenire i rischi denunciati da diverse parti, è opportuno modificare le norme che sostengono la manovra di immissione di questi ingenti volumi di liquidità nel mercato delle imprese. Considerato che le figure delittuose oggi configurate negli articoli 316-*bis* (malversazione di erogazioni pubbliche) e 316-*ter* (indebita percezione di erogazioni pubbliche) del codice penale presentano delle gravi lacune, tali da non poterle applicare rispettivamente all'impiego illecito e alla percezione indebita di finanziamenti bancari, garantiti dallo Stato, è opportuno modificare tali fattispecie non solo nella parte precettiva, ma anche sotto l'aspetto editale.

Sul primo versante la presente proposta di legge, in relazione all'articolo 316-*bis*

vuole allargare l'oggetto del reato anche ai finanziamenti erogati non solo dalle Comunità europee ma anche da soggetti da essi controllati, quando vengono utilizzati per un fine diverso da quello per il quale erano stati erogati. Analoga modifica viene apportata all'articolo 316-*ter*, che allarga l'oggetto del reato anche ai contributi garantiti.

L'attuale formulazione degli articoli citati, a causa dei limiti edittali, li rende privi di capacità deterrente; ecco perché la presente proposta di legge vuole innalzare quei limiti in modo che, quando emergono gravi indizi di reità in relazione alle condotte abusive di maggior rilievo e dinanzi al pericolo di reiterazione del reato, di fuga e di inquinamento probatorio, si possa ricorrere alle misure cautelari personali che oggi non sarebbero consentite anche dinanzi ai più gravi casi di malversazione.

Tra le modifiche che la proposta di legge intende inserire vi è anche quella all'articolo 51 del codice di procedura penale (uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale).

La nuova formulazione ha la finalità di affidare alle procure distrettuali la competenza per indagare sui fondi del PNRR.

Infatti, ferma la competenza del giudice naturale, è necessario garantire l'efficacia e il tempestivo coordinamento delle indagini relative ai delitti di cui agli articoli 316-*bis*, 316-*ter* e 640-*bis* del codice penale, attribuendo la legittimazione delle stesse ai soli uffici distrettuali del pubblico ministero, che di regola sono gli unici che, per dimensioni e per il patrimonio informativo consolidatosi nelle indagini in materia di criminalità organizzata e di *cyber-crime*, possono adottare un metodo di lavoro specializzato indispensabile per garantire al meglio la completezza e la tempestività delle indagini e nel contempo la correttezza, la puntualità e l'uniformità dell'esercizio dell'azione penale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 316-bis del codice penale)

1. All'articolo 316-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « o dalle Comunità europee » sono sostituite dalle seguenti: « o dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati »;

b) le parole da: « sovvenzioni » fino a: « o più finalità » sono sostituite dalle seguenti: « sovvenzioni o finanziamenti con una specifica destinazione, oppure una garanzia per la loro erogazione »;

c) le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 316-ter del codice penale)

1. All'articolo 316-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) le parole: « o erogati » sono sostituite dalle seguenti: « , erogati o garantiti »;

2) le parole: « o dalle Comunità europee » sono sostituite dalle seguenti: « , dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati »;

3) le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a sei anni »;

4) le parole: « della reclusione da uno a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « aumentata di un terzo »;

b) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Quando la

somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 25.000 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dalla metà al doppio dell'importo dell'indebita percezione ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 51 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 51, comma 3-*quinqüies*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 316-*bis*, 316-*ter* » e dopo la parola: « 635-*quater*, » è inserita la seguente: « 640-*bis*, ».

